

Avv. Giovan Battista Ilardo
Patrocinante in Cassazione
Piazza San Francesco n. 11 – telefax.0935/905615
94013 Leonforte (EN)
P.E.C.: giovanbattista.ilardo@avvnicosia.legalmail.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA EMILIA ROMAGNA**

**MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. n. 720/2020
CON ISTANZA DI SOSPENSIONE E
CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI EX ART. 56 C.P.A.**

Per

TOSTO Giovanni, nato a Leonforte il 19/5/1998, C.F.: TSTGNN98E19E536Y, rappresentato e difeso dall'avv. Giovan Battista Ilardo (C.F.: LRDGNB67E13E536Z), giusta procura già rilasciata in seno al ricorso principale e ad ogni buon fine nuovamente rilasciata in calce al presente atto, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Leonforte, Piazza San Francesco n. 11, (il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o le notificazioni del presente procedimento al seguente numero di fax: 0935/905615 e/o all'indirizzo PEC: giovanbattista.ilardo@avvnicosia.legalmail.it)

- Ricorrente -

Contro

REGIONE EMILIA - ROMAGNA, C.F.: 80062590379, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna viale Aldo Moro n. 52, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Pizzoferrato

- Resistente -

Nei confronti

NICITA Giuliana, nata a Ragusa l'11/12/1988, CF. TZRMHL74R67E281A, residente in Bologna via Antonio Meucci n. 11;

- Controinteressato non costituito in giudizio -

Nonchè nei confronti

dei vincitori del concorso di cui alla graduatoria approvata con determinazione dirigenziale del 24/12/2020 pubblicata sul B.U. Regione Emilia Romagna, di cui al corso-concorso per l'assunzione – a tempo pieno e indeterminato – di n. 138 agenti di polizia locale (cat. Giur. C), pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna -

parte terza n. 403 - il 6/12/2019, previa concessione ex art. 41 c.p.a. di notifica per pubblici proclami, ove ritenuto opportuno, anche tramite pubblicazione degli estremi del giudizio e dei motivi aggiunti sul sito internet dell'Amministrazione resistente, ai candidati controinteressati, in relazione ai quali si fa istanza di decreto ex art. 41, co. 4 c.p.a., di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami secondo le modalità esplicitate nell'apposita istanza in calce al presente atto

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia e concessione di misure cautelari anche ex art. 56

c.p.a.

- **della determinazione del responsabile del servizio sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio numero 23066 del 24/12/2020 di approvazione della graduatoria finale** del corso-concorso per l'assunzione – a tempo pieno e indeterminato – di n. 138 agenti di polizia locale, **pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna - parte terza - n. 21 il 27/1/2021 (doc. n. 1)**;
- di tutti gli atti pregressi, consequenziali e/o connessi, che sono già stati oggetto di impugnazione con il ricorso n. 720/2020

per l'accertamento

del diritto del ricorrente ad essere ammesso nella graduatoria del 24/12/2020 del corso-concorso per l'assunzione di n. 138 agenti di polizia locale

e per la conseguente condanna

in forma specifica, ex art. 30 co.2 c.p.a., dell'Amministrazione resistente all'adozione del relativo provvedimento di ammissione, ed inserimento in graduatoria per cui è causa, del Sig. Giovanni Tosto, nonchè al pagamento, ove occorra, in via subordinata, delle relative somme, con interessi e rivalutazione come per legge.

FATTO

Con atto notificato in data 27/10/2020, l'odierno istante formulava ricorso, incardinato nei termini di legge presso l'Ecc.mo Tar Emilia Romagna al numero rg. 720/2020 nei confronti dell'Amministrazione resistente e dei controinteressati, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia e della concessione di adeguate misure cautelari, l'annullamento dei provvedimenti impugnati, ovvero: della nota prot. 0531092U del 30/7/2020 notificata, tramite posta, in data 06/08/2020 di esclusione del ricorrente dal corso-concorso per

l'assunzione – a tempo pieno e indeterminato – di n. 138 agenti di polizia locale; del giudizio di inidoneità espresso in data 22/07/2020 dalla commissione esaminatrice, comunicato a seguito di richiesta di accesso agli atti con nota prot. 0583827.U dell'8/09/2020, per l'accertamento dei requisiti psico-attitudinali nell'ambito del corso-concorso de quo, nonché ove occorresse e nei limiti del proprio interesse, dell'elenco dei candidati dichiarati idonei all'eventuale assunzione, e più in generale, di tutti gli atti, valutazioni e attività compiuti e/o omessi dalla Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-attitudinali per l'ammissione di n. 138 agenti di polizia locale, di ogni altro atto, presupposto, preordinato, connesso, consequenziale, esecutivo anche se ignoto che, comunque, incida sul diritto e/o interesse legittimo di parte ricorrente al prosieguo degli accertamenti finalizzati all'assunzione in servizio nel corpo di polizia locale, con conseguente declaratoria del diritto del sig. Tosto ad essere dichiarato idoneo ai fini del corso-concorso per il reclutamento di 138 agenti di polizia locale, con ogni statuizione consequenziale.

Avendo formulato istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati, veniva fissata apposita udienza in camera di consiglio, per il giorno 10/12/2020, all'esito della quale l'Ecc.mo TAR adito, giudicando meritevoli di positivo apprezzamento le esigenze cautelari, accoglieva l'istanza cautelare nei sensi della celere fissazione della udienza di trattazione nel merito del ricorso, che veniva, pertanto, fissata per l'udienza pubblica del 24/2/2021.

Tuttavia, nelle more della celebrazione dell'udienza nel merito, l'Amministrazione resistente con provvedimento del 24/12/2020, del tutto inopinatamente, ha proclamato la graduatoria finale dei vincitori del concorso de quo, che oggi si impugna con il presente atto, attesa l'illegittimità della stessa per i seguenti

MOTIVI AGGIUNTI

ILLEGITTIMITA' DERIVATA ED ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO PRESUPPOSTO

Innanzitutto, atteso che il provvedimento oggi impugnato è atto strettamente connesso ai provvedimenti gravati con il ricorso originario, ponendosi quale atto finale dell'iter amministrativo per cui è causa, con i presenti motivi aggiunti si deduce la illegittimità del predetto provvedimento per illegittimità derivata, rimandandosi espressamente ai motivi di diritto del ricorso principale, che costituiscono, quindi, parte integrante del presente atto, da intendersi qui richiamati e trascritti, e dal cui accoglimento consegue la illegittimità, anche in via derivata, degli atti oggi impugnati.

Invero, i vizi di illegittimità della procedura evidenziati nel ricorso principale con riferimento al provvedimento di esclusione del Tosto e di non ammissione dello stesso alla successiva fase del concorso si riverberano inevitabilmente sull'approvazione della graduatoria finale, che risulta quindi inficiata dai vizi propri del precedente provvedimento di esclusione .

E più in particolare, si insiste e si reiterano i motivi addotti in seno al ricorso principale:

Difetto di istruttoria e travisamento di fatti; motivazione errata; violazione, erronea e falsa applicazione dell'art. 6 e 15 del bando di concorso; eccesso di potere per illogicità d erronea valutazione dei fatti; eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità manifesta; eccesso di potere per motivazione generica, contraddittoria, lacunosa ed insufficiente.

Il ricorrente ha svolto le prove, le visite mediche ed i test come da corso-concorso superandole tutte brillantemente ad eccezione della prova psico-attitudinale, essendo stato giudicato non idoneo, nonostante la commissione abbia accertato che il candidato ha mostrato nel corso del colloquio *sufficienti capacità cognitivo-intellettive... con sufficienti doti di adattamento e flessibilità al lavoro da svolgere, oltre che ad un più che sufficiente senso del dovere.*

In particolare, gli psicologi che hanno sottoposto alla prova l'odierno ricorrente hanno da un canto appurato un buono stato di salute psicologico, ma dall'altro hanno concluso, erroneamente, per l'inidoneità del ricorrente allo svolgimento delle mansioni messe a concorso.

La Commissione ha testualmente affermato che: “Nel corso del colloquio il candidato mostra sufficienti capacità cognitivo-intellettive ed un altrettanto sufficiente senso del dovere, tuttavia fin da subito e per tutta la durata del colloquio si palesano importanti difficoltà nelle capacità di comunicare in maniera efficace e focalizzata. Di scarsa consistenza appaiono anche le motivazioni orientate quasi esclusivamente verso i vantaggi economici e di stabilità del ruolo preposto. Inoltre si evidenziano scarsi requisiti circa la consapevolezza e la fiducia in sé e ancora più scarsa consapevolezza circa i compiti e le caratteristiche del ruolo di agente di polizia locale. Negli scenari preposti il candidato si blocca spesso nella risoluzione dei problemi presentati, dimostrando oltre a serie difficoltà nel trovare qualsivoglia soluzione anche serie lacune nella gestione emotiva di situazioni anche solo lievemente stressanti, che ovviamente lo prospettano come soggetto non dotato di abilità relazionali e attitudine al lavoro in gruppo. Concludendo il candidato pur mostrando sufficiente senso del dovere non risulta soddisfare le esigenze evidenziate dal profilo professionale ricercato per questo concorso, ed è per tanto da ritenersi non idoneo”. Le motivazioni addotte per escludere il candidato risultano chiaramente incoerenti oltre che

manifestamente incongruenti e la valutazione finale si palesa anomala ed erronea, oltre che assolutamente smentita dai risultati conseguiti dal Tosto nelle pregresse esperienze lavorative.

Viepiù, ove si consideri che lo stesso giudizio appare contraddittorio, laddove si afferma da un canto che il candidato mostra sufficienti capacità cognitive-intellettive ed un altrettanto sufficiente senso del dovere per poi giungere alla conclusione che non risulta soddisfare le esigenze del profilo ricercato.

Peraltro, ricevuta la relazione del colloquio psico-attitudinale relativo al corso-concorso per cui è causa, il sig. Tosto Giovanni si è rivolto al Dipartimento salute mentale dell'ASP di Enna per un parere al riguardo.

All'esito di molteplici colloqui clinici e alla valutazione psicodiagnostica, i medici hanno accertato che il sig. Giovanni Tosto ha, contrariamente a quanto asserito dalla Commissione, una buona capacità di comunicare, un tono dell'umore stabile, privo di manifestazioni ansiose e tensione, con una buona capacità di controllo degli impulsi e delle emozioni ed una buona tolleranza alla frustrazione, una piena disponibilità a relazionarsi, oltre ad avere fiducia in sé.

Il medico psichiatra, all'esito del periodo di osservazione, ha concluso che il sig. Tosto ha adeguate funzioni cognitive, un buon orientamento spazio-temporale, un tono dell'umore equilibrato con un pensiero adeguato nella forma e nei contenuti, buoni i contatti interpersonali avendo una vita di relazione ben sviluppata.

Parimenti, il medico che ha somministrato al sig. Tosto il Minnesota Multiphasic Personality Inventory ha affermato che “dalla descrizione delle Scale di Contenuto e dall'interpretazione degli indici derivati dalle Scale Fondamentali si evidenzia un profilo normale e quindi l'assenza di note patologiche”.

Corollario di quanto argomentato è che il giudizio di inidoneità, che è stato causa di esclusione, risulta evidentemente erroneo ed immotivato.

A ben vedere, il giudizio attitudinale negativo si pone anche in contrasto con le valutazioni espresse nei confronti del Tosto da Enti Pubblici, al quale mai gli sono state contestate inadeguatezze.

Piuttosto, l'odierno ricorrente ha superato brillantemente il concorso per il reclutamento di volontari di truppa della Marina Militare (ved. **doc. n. 5**) ed ha ricevuto parecchi elogi nell'ambito di detto servizio.

In particolare, giova osservare che appena qualche mese addietro alla prova psico-attitudinale impugnata, il sig. Tosto è stato valutato “ligio al dovere...collaboratore serio e riservato...con un comportamento esemplare con i colleghi e superiori...oltre ad essere considerato un valido esempio dei colleghi parigrado” (**ved. docc. nn. 6 e 7**).

Ebbene, in un arco temporale assai ristretto, il Tosto è risultato idoneo ad assumere il ruolo di militare presso la Marina e successivamente non idoneo ad esercitare funzioni di agente di Polizia Locale.

Appare, pertanto, irragionevole la conclusione rassegnata dagli psicologi per aver espresso, a distanza di poco, un giudizio discordante ed in totale discrasia con quanto certificato dalla precedente Commissione.

Recente e consolidata giurisprudenza ha chiarito che la pregressa esperienza, ferma restando l'ampia discrezionalità che caratterizza il giudizio, non può non essere tenuta in conto nel giudizio di idoneità attitudinale in quanto essa esperienza risulta da obiettivi risultati in relazione alla autonomia dei giudizi psicoattitudinali, svolti nella considerazione del loro valore prognostico, certo e scientifico; diversamente, il giudizio prognostico al tempo formulato sarebbe frutto di mere cognizioni teoriche e dunque smentito, e dimostrerebbe la inattendibilità di tali pratiche (Tar Lazio, Sez. I bis, ordinanza n.09160/2017; Tar Lazio, Sez. I bis, sentenza n.04231/2017).

La valutazione resa dalla Commissione, dunque, è del tutto generica ed inficiata da errori, poiché non tiene conto della pregressa esperienza del ricorrente e delle valutazioni ivi espresse: un giudizio finale, dunque, non adeguatamente motivato, né adeguatamente specificato in relazione alle soggettive carenze asseritamente riscontrate nel candidato che per questo debbono essere valutate dall'organo verificatore.

Il comportamento della Amministrazione resistente è illegittimo in quanto non motiva coerentemente il provvedimento di esclusione rendendolo, dunque, assolutamente discrezionale, perché disancorato da qualunque presupposto fattuale.

Vieppiù ove si consideri che la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che *“la Commissione dei periti selettori, per quanto inerisce il profilo motivazionale, deve giustificare la propria valutazione negativa, onde consentire all'interessato di poter ripercorrere l'impianto motivazionale al fine di valutarne la correttezza o meno”* (Cons. di Stato, Sez. III, Sent.06/06/2016 n.2343).

Nel caso de quo il giudizio negativo non è stato neanche sufficientemente motivato, la motivazione addotta non è adeguata e né oggettivamente ed immediatamente intellegibile circa le ragioni dell'esclusione, risultando il dato giustificativo una mera clausola di stile utilizzabile in modo indifferenziato per ogni candidato, anche per la terminologia utilizzata, alla luce dell'esperienza e del *curriculum* sia di studi che di servizio del candidato.

Il giudizio degli psicologi, proprio in relazione al suo valore prognostico e teorico circa l'attitudine, necessita di una penetrante, adeguata e personale motivazione, che tenga conto anche della pregressa esperienza del ricorrente che, nel caso de quo, si riferisce, per giunta ad un contesto militare, proprio per evitare che la valutazione espressa costituisca un mero esercizio retorico: in

questi casi la motivazione escludente è da ritenersi carente ed inadeguata (Cons. di Stato, Sez. IV, Sent. 18/12/2013 n. 6070; TAR Lazio, Sez. I ter, Sent, 02/08/2012 n. 7184; TAR Lazio, Sez. I bis, Ordinanza n. 09177/2017).

La giurisprudenza, in particolare del TAR Lazio, con specifico riguardo alle valutazioni attitudinali delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate, ha adottato un orientamento sempre più unanime, alla stregua anche dei recenti precedenti secondo cui:- va annullata la negativa valutazione attitudinale espressa nei confronti del candidato quando essa risulta, all'evidenza, del tutto generica tanto da non evidenziare in modo chiaro ed univoco le ragioni dell'esclusione, omettendo di rappresentare le soggettive carenze proprie ed esclusive del candidato ma, proprio **per la terminologia utilizzata, perfettamente utilizzabile in via indifferenziata per ogni candidato** (Tar Lazio, I Bis, sent. 9177/2017); - va annullato il negativo giudizio espresso dalla commissione, così come rappresentato nella motivazione, che oltre a mostrare singolari ed evidenti contraddizioni logiche, segnala che **la commissione si è limitata ad una mera descrizione del colloquio cui il ricorrente è stato sottoposto, utilizzando esclusivamente formule di stile valide per qualsivoglia candidato, omettendo di valutare o considerare, sotto l'indicato profilo, il progresso comportamento attitudinale del ricorrente espresso nel corso del servizio militare** (Tar Lazio, I bis, sent. 6225/2017); - il giudizio teorico relativo agli accertamenti psico-attitudinali, proprio in relazione alla esclusiva funzione prognostica connotata da ampio margine di incertezza, comporta e richiede che **la determinazione finale consideri e valuti anche l'obiettivo dato fattuale costituito dagli eventuali precedenti di servizio dei candidati e che il giudizio prognostico deve necessariamente tenere in debito conto e dimostrare, attraverso una adeguata e congrua motivazione, le ragioni per cui gli accertamenti psico-attitudinali prevalgono sul dato obiettivo e concreto** (Tar Lazio, I bis, sent. 4231/2017).

Da ultimo, con recentissima sentenza n. 10151 del 7 ottobre 2020, il T.A.R. Lazio, sez. I quater ha statuito che nei concorsi pubblici, le valutazioni tecnico-discrezionali sull'idoneità psico-fisica dei candidati non sfuggono al sindacato di legittimità amministrativa.

Secondo i giudici amministrativi le valutazioni effettuate ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici di idoneità al servizio, in occasione di un concorso pubblico, non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano ravvisabili **macroscopici travisamenti di fatto**. In questi casi è ammissibile il ricorso alla verifica ai fini dello scrutinio della correttezza della valutazione di inidoneità psico-fisica espressa dalla Commissione esaminatrice concorsuale.

I principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa sopra richiamati sono stati tutti disattesi dalla commissione esaminatrice.

Innanzitutto, giova rilevare che la valutazione attitudinale espressa nei confronti del Tosto è del tutto generica, tanto da non evidenziare in modo chiaro ed univoco le ragioni dell'esclusione, anche in considerazione della terminologia adoperata, utilizzabile per ogni candidato, essendo state impiegate esclusivamente mere formule di stile. Inoltre, nessun cenno è stato fatto in ordine al pregresso comportamento attitudinale del ricorrente espresso nel corso del servizio militare; il giudizio prognostico della commissione esaminatrice avrebbe dovuto tenere conto del dato fattuale ed obiettivo costituito dai precedenti di servizio già svolto nelle Forze Armate, con risultati di pregio e di eccellenza.

Non senza considerare che risultano violate le disposizioni di legge indicate in epigrafe, ovvero: gli artt. 6 e 15 del bando di concorso e l'allegato B paragrafo 1 della Direttiva Regionale di cui alla D.G.R. n. 278 del 14/02/2005 e s.m.i., per aver ritenuto inidoneo un concorrente che, di contro, ha tutti i requisiti previsti e richiesti dal bando del corso-concorso.

Alla luce di quanto argomentato appare evidente l'insufficienza della motivazione del giudizio di inidoneità espresso nel verbale impugnato, lo sviamento e la falsa interpretazione della realtà ed il conseguente travisamento dei fatti operato dalla Commissione esaminatrice, pertanto, il giudizio di inidoneità dovrà essere annullato.

Ciò esposto e richiamato, avendo l'amministrazione adottato un ulteriore provvedimento connesso e consequenziale a quelli già impugnati, anch'esso merita di essere censurato per gli stessi motivi di doglianza sollevati con il ricorso principale.

Oltre ai motivi già dedotti, si osserva come l'amministrazione resistente sia incorsa nell'espletamento della procedura concorsuale in ulteriori vizi.

ECESSO DI POTERE PER ERRORE NEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - IRRAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIZIA MANIFESTA

La graduatoria che ha decretato l'esclusione del ricorrente dal concorso per cui è causa è altresì affetta da vizio di nullità per eccesso di potere, in quanto non ha tenuto in considerazione la decisione di codesto Ecc.mo TAR resa all'esito dell'udienza camerale fissata per lo scrutinio dell'istanza cautelare.

Ed invero, con ordinanza dell'11/12/2020 codesto Ecc. mo Tar ha ritenuto meritevoli di positivo apprezzamento le esigenze cautelari, e per l'effetto ha accolto la relativa istanza nei sensi della celere fissazione della udienza di trattazione nel merito del ricorso.

Ebbene, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto tener conto dell'ordinanza cautelare de qua nello stilare la graduatoria, sia pure ammettendo con riserva il ricorrente o specificando nella parte motiva della determinazione dirigenziale impugnata la sussistenza della presente controversia definita in via cautelare con l'ordinanza dell'11/12/2020.

Invero, l'ammissione con riserva ad una pubblica selezione concorsuale di un candidato non può produrre altro effetto, per la sua natura interinale, incidentale e cautelare, che quello di impedire, nelle more del giudizio, il protrarsi della lesione lamentata dal ricorrente - consentendogli la partecipazione alle prove ovvero di essere inserito nella graduatoria - pur nella consapevolezza che ogni ulteriore effetto non può che conseguire dal passaggio in giudicato della pronuncia di merito favorevole, essendo subordinata la stabilizzazione degli effetti positivi conseguenti all'ammissione con riserva alla decisione di merito favorevole.

A tal proposito giova osservare che l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 2/2013, ha precisato che "la p.a. ha l'obbligo di soddisfare la pretesa del ricorrente vittorioso e di non frustrare la sua legittima aspettativa con comportamenti elusivi, attivando invece una leale cooperazione per dare concreta attuazione alla pronuncia giurisdizionale". Inoltre, una nuova operazione valutativa della p.a., nell'ottica dell'ottimale assetto di tutti gli interessi coinvolti, ivi compresi quelli pubblici, "non deve essere contrastante, nella prospettiva pubblicistica, con il principio costituzionale del buon andamento e, in quella privatistica, con i principi di correttezza e buona fede".

Pertanto, anche in ambito cautelare - pur se avente efficacia interinale - la pubblica amministrazione ha l'obbligo di conformarsi alla statuizione giurisdizionale, con la conseguenza che incorre in violazione di legge ed eccesso di potere allorché l'amministrazione emetta un nuovo atto che contenga in sé gli stessi vizi ed anomalie già accertati in sede giurisdizionale.

Istanza cautelare anche ex art. 56 c.p.a.

Ebbene, certamente fondata è l'istanza di emissione di provvedimenti cautelari, sussistendo nel caso che ci occupa, i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento.

Innanzitutto si ritiene sussistente il *fumus boni iuris* per tutte le argomentazioni sopra

addotte, per i motivi esposti compiutamente nel ricorso principale, peraltro comprovati dai documenti ivi allegati, i quali dimostrano già da soli la sussistenza di gravi e palesi errori commessi dall'Amministrazione resistente nei confronti dell'odierno ricorrente nell'espletamento del corso-concorso in questione, nonché per i motivi aggiunti spiegati nel presente atto.

Altrettanto indiscutibile è la sussistenza del *periculum in mora*, dal momento che, ove non venisse sospesa l'esecutività degli atti impugnati, nelle more del giudizio verrebbe data esecuzione alla graduatoria de qua, determinando gravissimi pregiudizi sia all'interesse del ricorrente, che rischierebbe di vedere definitivamente compromessa la propria posizione giuridica anche in caso di accoglimento del ricorso, sia allo stesso interesse pubblico al regolare andamento della Pubblica Amministrazione. È evidente che in attesa dell'accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, si ravvisi la necessità di sospendere l'esecutività della graduatoria del 24 dicembre 2020 in quanto, in caso contrario, questa diverrebbe definitiva e sarebbe preclusa qualsiasi possibilità di un futuro reinserimento per il ricorrente.

Pertanto, il ricorrente chiede in via cautelare che l'Ill.mo Presidente del Tribunale adito voglia disporre, anche ex art. 56 c.p.a., la misura cautelare provvisoria volta a consentire l'immediata sospensione degli atti gravati.

ISTANZA AI FINI DELLA CORRETTA E COMPLETA INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

Orbene, considerato che le censure contenute nei motivi aggiunti interessano necessariamente tutti quei candidati inseriti nella graduatoria finale approvata con la determinazione dirigenziale impugnata, ove ritenuto indispensabile da codesto Ecc.mo TAR integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori; e considerato che l'elevato numero dei controinteressati di cui alla graduatoria oggi impugnata rende sommamente difficile l'esecuzione delle notificazioni individuali nei modi ordinari, tenuto anche conto della difficoltà di reperire residenze ovvero domicili certi dei controinteressati stessi, con conseguente incertezza del buon esito della notifica; - si rende necessario procedere alla notifica de qua entro tempi celeri, dovendosi pertanto garantire ai controinteressati un

tempo congruo per preparare le proprie difese, al fine di poter effettuare l'eventuale costituzione in giudizio, si formula istanza affinché l'adito Tribunale voglia disporre preliminarmente tale incombenza mediante la notificazione per pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione, con le modalità che codesto Ecc.mo Tar vorrà indicare.

Per tutto quanto innanzi dedotto, il sig. Giovanni Tosto, come sopra rappresentato e difeso, in accoglimento del ricorso principale e dei motivi aggiunti, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo TAR adito, respinte le contrarie eccezioni e deduzioni, in accoglimento giudizio:

- **in via preliminare**, accogliere, anche ex art. 56 c.p.a., la domanda di sospensione della determinazione del responsabile del servizio sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio numero 23066 del 24/12/2020 di approvazione della graduatoria finale del corso-concorso per l'assunzione – a tempo pieno e indeterminato – di n. 138 agenti di polizia locale, pubblicata nel B.U. della Regione Emilia Romagna - parte terza - n. 21 il 27/1/2021 al fine di assicurare al sig. Tosto l'immediata ammissione con riserva alla procedura concorsuale;

- **nel merito**, accogliere il ricorso principale ed i motivi aggiunti e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini del corso-concorso per il reclutamento di 138 agenti di polizia locale, con ogni statuizione consequenziale, con condanna in forma specifica, ex art. 30 co.2 c.p.a., dell'Amministrazione resistente all'adozione del relativo provvedimento di ammissione, ed inserimento in graduatoria per cui è causa, nonché al pagamento, ove occorra, in via subordinata, delle somme non percepite dalla data in cui è stata eseguita l'assunzione dei vincitori del concorso sino all'effettiva immissione in ruolo del ricorrente, con interessi e rivalutazione come per legge.

- **in via istruttoria**, ove ritenuto necessario, disporre accertamento tecnico d'ufficio o la verifica;

- **disporre l'autorizzazione alla notifica** per pubblici proclami dei presenti motivi aggiunti;

- **con vittoria di spese ed onorari**, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Si dichiara che i presenti motivi aggiunti sono esenti dal pagamento del contributo unificato in quanto non comportano l'ampliamento dell'oggetto della controversia ed in ogni caso, si precisa che il presente giudizio in materia di pubblico impiego è esente dal versamento del contributo unificato per limiti reddituali come da dichiarazione sostitutiva già versata in atti.

Si allegano i documenti su indicati ed elencati all'indice del fascicolo di parte:

1. determinazione del responsabile del servizio sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio numero 23066 del 24/12/2020 di approvazione della graduatoria finale del corso-concorso per l'assunzione – a tempo pieno e indeterminato – di n. 138 agenti di polizia locale;
2. bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna - parte terza - n. 21 il 27/1/2021.

Leonforte 10/2/2021

Avv. Giovan Battista Ilardo